

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3637 di mercoledì 14 ottobre 2015

Chi può effettuare gli esami strumentali nella aziende?

Chi è autorizzato a svolgere gli esami strumentali previsti dalla sorveglianza sanitaria sia che essi vengano effettuati direttamente in azienda o presso centri medici?

Vediamo di capire chi è autorizzato a svolgere gli esami strumentali nell'ambito della medicina del lavoro sia che essi vengano effettuati direttamente in azienda o presso centri medici con i quali le aziende si convenzionano.

E' palese che chi effettua un esame medico senza averne titolo commette un illecito grave:

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotré euro a cinquecentosedici euro (art. 348 C.P.).

Sgombriamo subito ogni dubbio: gli esami strumentali non possono essere effettuati da personale NON sanitario. Le pratiche di far effettuare l'esame della vista per mezzo di ortoanalizzatori da parte di impiegati dei centri medici è sconvolgente ma è una realtà sotto gli occhi di tutti.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0374] ?#>

Quali sono i principali esami strumentali effettuati in ambito di medicina del lavoro e con valore di screening?

Esame audiometrico in campo libero o cabina silente, spirometria, elettrocardiogramma, screening visivo a mezzo tavole o ortoanalizzatori manuali o automatici, lo screening urinario delle sostanza stupefacenti.

Chi può effettuarli?

Il medico, ovviamente, anche non specialista, può effettuare e refertare ogni tipo di esame strumentale.

Il laureato in scienze infermieristiche (infermiere professionale)?

Può effettuare quegli esami che non appartengano agli atti tipici delle professioni sanitarie per le quali è richiesto uno specifico profilo professionale e specifico diploma universitario.

Allora andiamo a scorrere le professioni sanitarie, inerenti ai sovraccitati esami, previste dal nostro ordinamento: tecnico audiometrista e/o audioprotesista (Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 667) , tecnico ortottista/assistente di oftalmologia (Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 743) e il tecnico optometrista (L. 14 gennaio 2013, n. 4)

Pertanto il laureato in scienze infermieristiche (infermiere professionale) può effettuare, se opportunamente formato e sotto la responsabilità del medico: spirometria e elettrocardiogramma, screening urinario sostanza stupefacenti; esami per i quali non esiste una professionalità specifica di legge. (il tecnico di fisiopatologia respiratoria infatti esiste come percorso formativo spesso interno alle strutture ospedaliere nei servizi di fisiopatologia respiratoria ma non esiste un percorso universitario che porti ad un titolo abilitante).

L'audiometrista può effettuare quindi le audiometrie.

L'ortottista/assistente di oftalmologia e il tecnico optometrista possono effettuare gli screening visivi e/o esame della vista.

Tutte le altre figure non esercenti una professione sanitaria non possono effettuare nessun tipo di esame strumentale

Anche una recente sentenza della Corte di Cassazione (Penale Sent. Sez. 6 Num. 22534 - 12/05/2015), si è occupata di una vicenda legata ad esami strumentali effettuati in una azienda da parte di centro medico con il quale l'azienda aveva la convenzione di fornitura del medico competente e degli esami stessi.

"Costituisce dato pacifico che gli esami strumentali audiometrici e spirometrici (segnatamente i primi) effettuati nei confronti della società..... vadano svolti o da un medico o da un tecnico audiometrista, cioè da un soggetto munito di specifica qualificazione professionale. Come statuiscono l'art. 3 L. 10.8.2000 n. 251 e il regolamento 14.9.1994 n. 667, il tecnico audiometrista deve essere in possesso di diploma di laurea triennale inserita nel corso di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia e il relativo profilo professionale lo individua quale operatore sanitario svolgente attività nella prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze diagnostiche-terapeutiche del medico..... Corollario di tale dato, nello specifico caso oggetto degli odierni ricorsi, è l'evenienza che l'imputata..... non era al momento dei fatti in possesso del necessario titolo abilitante (tecnico audiometrista) per poter effettuare gli esami audiometrici e spirometrici che le si contesta di aver abusivamente svolto".

La sentenza si sofferma sulla responsabilità del medico competente: "ragioni di completezza espositiva della premessa sulla resgiudicanda, quale ricomposta dalle due conformi decisioni di merito, inducono a rimarcare, per ragioni normofilattiche, l'infondatezza delle osservazioni con cui il ricorrente (il medico competente n.d.r.) adduce essergli stato attribuito il concorso nel reato in ipotesi commesso dalla..... in base a mere presunzioni connesse alla sua qualità di medico, ancorchè semplice dipendente della.....s.r.l., che avrebbe dovuto vietare alla..... di eseguire i controlli audiometrici, sapendola priva del necessario diploma abilitante". "La fattispecie criminosa regolata dall'art. 348 c.p. non è infatti un reato di evento che taluno debba impedire..... sicchè il professionista abilitato (quale era il(medico competente n.d.r.) non versa in posizione di garanzia rispetto al reato commesso da altri che egli sappia non essere munito di abilitazione, rendendosi soltanto necessario accertare la consapevolezza di tale circostanza e il connesso suo assenso anche tacito all'esecuzione di atti professionali da parte del terzo non abilitato".

In sostanza la sentenza richiama il concorso nel reato da parte del medico competente che prescrive gli esami previsti e che, anche tacitamente, acconsente che vengano svolti da un soggetto privo dell'abilitazione a svolgerli.

Anche il dubbio che molti avevano sulla possibilità di far effettuare gli esami strumentali da parte di un infermiere, viene chiarificato dalla sentenza che conferma che, per gli esami ove esiste una figura professionale abilitata per legge: "Costituisce dato pacifico che gli esami strumentali audiometrici e spirometrici (segnatamente i primi) effettuati nei confronti della società..... vadano svolti o da un medico o da un tecnico audiometrista, cioè da un soggetto munito di specifica qualificazione professionale". E infatti, nelle strutture pubbliche o private, non troviamo l'infermiere che esegue le audiometrie o l'esame della vista. Effettua l'elettrocardiogramma. Le spirometrie vengono invece effettuate da tecnici di fisiopatologia respiratoria che, come sopra detto, non rappresenta una figura professionale riconosciuta dal nostro ordinamento.

Che caratteristiche deve avere l'esito dell'esame che viene allegato alla cartella sanitaria e che viene consegnato nelle mani del lavoratore?

L'esame effettuato deve riportare il timbro e la firma.

Le audiometrie devono riportare timbro e firma del tecnico audiometrista o del medico che l'ha effettuato e refertato.

Gli esami della visita/screening visivi devono riportare timbro e firma del tecnico ortottista /assistente oftalmologia/optometrista o del medico che l'ha effettuato e del medico che l'ha refertato.

La spirometria deve riportare la firma del medico che l'ha refertata che si assume la responsabilità della corretta esecuzione eventualmente effettuata dall'infermiere.

L'elettrocardiogramma deve riportare la firma del medico che l'ha refertata che si assume la responsabilità della corretta esecuzione eventualmente effettuata dall'infermiere.

Chi deve vigilare?

In primis il datore di lavoro che effettua una convenzione con un centro medico deve verificare e pretendere, oltre al fatto che tale centro servizi sia abilitato ad effettuare prestazioni mediche ed abbia un direttore sanitario che gestisce e risponde di quanto accade nella struttura, che gli esami siano effettuati dalle figure previste dalla legge.

Il medico competente ed il responsabile sanitario del centro che eroga il servizio hanno anch'essi l'obbligo di verificare che chi effettua gli esami strumentali abbia i requisiti previsti dalla legge.

Lo stesso R.L.S. può anche chiedere conto di quanto sopra. Lo stesso dicasi che ogni soggetto lavoratore sottoposto all'esame strumentale.

Le aziende che hanno sistemi interni di audit dovrebbero inserire anche la verifica della rispondenza degli esami strumentali al dettato normativo.

Quali sono le autorità a cui possono essere inviate le segnalazioni qualora vengano effettuati esami strumentali da soggetti non abilitati?

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute territorialmente competente per l'azienda ed i Servizi di Tutela della Salute e

Sicurezza sui Luoghi di Lavoro territorialmente competenti per l'azienda.

Cosa succede nei centri che forniscono servizi di medicina del lavoro?

Si accaparrano, coltelli alla mano, fornitura di servizi di prestazioni mediche a prezzi sempre inferiori e poi mandano ad effettuarli personale non qualificato, i quali, ignari, rischiano l'accusa di esercizio abusivo di professione medica. E qui, i medici competenti che tacitamente, accettano che gli esami da loro richiesti vengano effettuati da figure non abilitate, hanno una responsabilità non solo etica ma anche penale come sottolineato dalla sentenza della cassazione. Se un esame della funzione visiva o una audiometria vengono fatturate 10-15 euro (esecuzione e refertazione del medico).....chi le effettua? Figure professionali abilitate?

Dott. Cristiano Ravalli

Fonte: medicocompetente.blogspot.it



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

www.puntosicuro.it